REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA TECNICA (per importi fino a € 100.000,00)

APPROVATO DAL CDA DI REVET SPA IN DATA 28/05/2019

Revisioni			
Rev.	Data	Descrizione della modifica	Paragrafi
00	12/05/2019	Prima emissione procedura sistema integrato Revet	---
01			
02			
03			

	Redazione	Verifica	Approvazione
Data	**Ufficio acquisti**	**Ufficio qualità**	**CDA Revet S.p.A.**

Sezione I – Disposizioni generali 4

Art. 1. - OGGETTO 4
Art. 2. - PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICHI ESTERNI..... 4
Art. 3. - TIPOLOGIA D'INCARICHI 4

Sezione II – Elenco dei professionisti 5

Art. 4. - ELENCO DEI PROFESSIONISTI 5
Art. 5. - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 6
Art. 6. - VALIDITÀ DELL'ELENCO 8
Art. 7. - DOMANDA D'ISCRIZIONE 9
Art. 8. - ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA 9
Art. 9. - RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E RICORSO 9
Art. 10. - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ELENCO 10
Art. 11. - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 12
Art. 12. - PROCEDURA DI CANCELLAZIONE 12
Art. 13. - CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE 13

Sezione III – Procedura per gli affidamenti degli incarichi 13

Art. 14. - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO ESTERNO DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000 (Classe 3)..... 13
Art. 15. - LETTERA D'INVITO 14
Art. 16. - INCARICHI DI IMPORTO SINO AD EURO 40.000,00 (Classe 1 e 2) 14
Art. 17. - DISCIPLINARE D'INCARICO 15

Sezione IV – Norme finali 16

Art. 18. - COMUNICAZIONI 16
Art. 19. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 16

Art. 20. - PRIVACY..... 16

Art. 21. - FORO COMPETENTE..... 17

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 1. - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per importi fino ad € 100.000,00 (al netto degli oneri contributivi previdenziali e dell'IVA).
Nell'affidamento di tali incarichi Revet S.p.A, pur non essendo soggetta all'applicazione del codice appalti pubblici (D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i), assicura il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, efficienza, economicità.

Art. 2. - PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICHI ESTERNI

Revet S.p.A. può ricorrere all'affidamento di incarichi tecnici esterni connessi alla realizzazione di opere, nei seguenti casi, da considerarsi indicativi e non esaustivi:

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- lavori di speciale complessità;
- lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
- lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.

La sussistenza dei presupposti per il ricorso all'affidamento esterno è accertata dalla Direzione Tecnica e comunque l'adozione di tale strumento risulta per Revet facoltativo .

Art. 3. - TIPOLOGIA D'INCARICHI

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento:

- gli incarichi di progettazione, che comprendono le attività di redazione del progetto di fattibilità, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano

di sicurezza e di coordinamento (fermo il rispetto del principio di tendenziale unicità dei livelli di progettazione definitive ed esecutiva);

- le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, come ad esempio la redazione di studi di fattibilità; la redazione di calcoli statici; gli incarichi topografici, geologici, geognostici; le consulenze naturalistiche, artistiche e storiche; i rilievi plano-altimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti e accatastamenti;
- gli incarichi di verifica della progettazione;
- gli incarichi di direzione lavori;
- gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- gli incarichi di collaudo.

Sezione II – Elenco dei professionisti

Art. 4. - ELENCO DEI PROFESSIONISTI

È istituito presso Revet S.p.A. l'elenco dei professionisti tecnici per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento. Possono iscriversi all'elenco i professionisti singoli o associati.

Per ciascun iscritto l'elenco contiene le seguenti informazioni:

a) numero progressivo di iscrizione;
b) nome e cognome (persone fisiche) / denominazione (società);
c) codice fiscale e/o partita IVA;
d) sede legale;
e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i (solo per le società);
f) recapito telefonico e fax;
g) indirizzo di posta elettronica certificata;

h) categoria di incarichi di interesse, tra quelle indicate nell'art. 3 del presente regolamento;
i) la data dell'ultima procedura in cui ha avuto luogo la consultazione;
j) gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o cancellazione.

Art. 5. - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Costituiscono requisiti essenziali per l'iscrizione nell'elenco:

1. **Assenza di sentenze passate in giudicato** – in capo al/ai legale/i rappresentante/i – per i seguenti reati:

- **associazione per delinquere**, di cui all'art. 416 del codice penale;
- **associazione di tipo mafioso**, di cui all' articolo 416-bis del codice penale;
- associazione finalizzata al **traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**, di cui dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- associazione per delinquere finalizzata al **contrabbando di tabacchi lavorati esteri**, di cui agli articoli 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- attività organizzate per il **traffico illecito di rifiuti**, di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **concussione**, **reati di corruzione**, **peculato**, **traffico di influenze illecite**, **turbata libertà degli incanti** di cui articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- **false comunicazioni**, sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- **frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di **terrorismo**, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- **riciclaggio** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale;
- **tentativi di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159;

- sfruttamento del **lavoro minorile** e altre forme di **tratta di esseri umani** definite con i d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'**incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**.

2. Che non sussistano **cause di decadenza**, di **sospensione** o di **divieto** previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

3. Che l'impresa (nel caso di studio associati o società di ingegneria) non sia in **stato di fallimento**, di **liquidazione coatta**, di **concordato preventivo** o che nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. Che non sussistano violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse** di importo superiori a quello stabilito dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;

5. Che non sussistano violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al **pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali**;

6. Assenza di **controversie pendenti nei confronti di Revet S.p.A**., in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'OE;

7. Che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la **sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;

8. Che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la **sanzione interdittiva** dalla partecipazione a procedure di evidenza pubbliche annotata nel casellario informatico di Anac;

9. Rispetto della Legge 68/1999, normativa per il **diritto al lavoro dei disabili**;

10. **Certificato di iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali) pertinente al settore merceologico per il quale si chiede

l'iscrizione nell'AF;

11. Possesso di un indirizzo di **posta elettronica certificata** e **fax**;

12. Titolo di studio a norma di legge;

13. **Copertura assicurativa** per la responsabilità civile professionale, con massimale adeguato;

14. In base all'anzianità di iscrizione al proprio albo professionale, sono previste tre fasce di iscrizione:
    - una per affidamenti di importo fino ad euro 10.000,00, per i quali sono richiesti almeno 3 anni di anzianità professionale (Classe 1);
    - una per affidamenti di importo fino ad euro 40.000,00, per i quali sono richiesti almeno 5 anni di anzianità professionale (Classe 2);
    - una per gli affidamenti di importo maggiore (e fino a euro 100.000,00), per i quali si richiedono almeno 10 anni di anzianità professionale (Classe 3)

15. Adeguata esperienza, dimostrata dallo svolgimento di incarichi analoghi nel triennio precedente la data della domanda di iscrizione nell'Elenco, attestata da un fatturato complessivo nel triennio antecedente almeno pari a:
    - € 25.000,00 per affidamenti di Classe 1
    - € 100.000,00 per affidamenti di Classe 2
    - € 200.000,00 per affidamenti di Classe 3.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e devono persistere per tutta la durata dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'elenco.

Art. 6. - VALIDITÀ DELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco non garantisce l'affidamento di alcun incarico: gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione,

Revet S.p.A. non proceda all'affidamento di incarichi, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco.
L'elenco è operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web di Revet S.p.A., a tempo indeterminato e sino a revoca.

L'iscrizione nell'elenco potrà essere soggetta a revisione con cadenza – di regola – annuale.
Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione in qualunque momento.
Gli iscritti sono obbligati, a seguito di richiesta di Revet S.p.A., a produrre quanto necessario per documentare la permanenza dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'elenco, pena la cancellazione dall'elenco stesso.

Art. 7. - DOMANDA D'ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione all'elenco i soggetti interessati debbono presentare domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto da Revet S.p.A. reperibile sul sito web.
La domanda d'iscrizione dovrà specificare le informazioni di cui all'art.5 del presente regolamento, mediante autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale ed un documento descrittivo della struttura tecnica ed organizzativa.
Alle domande di iscrizione viene assegnato un numero progressivo sulla base della data di presentazione delle stesse.

Art. 8. - ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA

Revet S.p.A. procede all'esame di ammissibilità della domanda di iscrizione (per accertare la completezza delle dichiarazioni e la tempestività della domanda) ed alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. L'esame di ammissibilità e la verifica si concludono di norma entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione. Tale termine risulta indicativo e non perentorio per Revet.

Al termine del procedimento di verifica, con esito positivo, il professionista sarà iscritto nell'elenco.

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, Revet S.p.A. provvederà a richiedere l'integrazione documentale o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui procedere all'integrazione. In tal caso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle informazioni e/o documenti mancanti.
Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dal protocollo in entrata di Revet S.p.A.. Tale data farà fede ai fini dell'anzianità di iscrizione nell'Albo.
La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell'elenco.

Art. 9. - RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E RICORSO

Ai soggetti ritenuti non idonei Revet S.p.A. comunicherà il **rigetto dell'iscrizione**, con la relativa motivazione.
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'**OE** potrà presentare domanda motivata di riesame, che sarà valutata di norma entro 30 giorni.

Art. 10. - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Revet S.p.A. dispone la sospensione dall'elenco qualora si verifichi una delle circostanze di seguito elencate:

	CAUSA	DURATA SOSPENSIONE
1	Mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
2	Ove applicabile: mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario (quali ad esempio: denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche sociali, variazione quote societarie).	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
3	Irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento e/o di acquisizione del DURC.	Fino all'avvenuta regolarizzazione.
4	Irregolarità della documentazione richiesta da Revet S.p.A. ai fini del perfezionamento delle diverse fasi della procedura.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
5	Mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) emerso in sede di aggiornamento.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione.
6	Inadempimento nell'esecuzione di incarico tecnico affidato da Revet S.p.A. e che sia stato oggetto di contestazione formale per due volte da parte di Revet S.p.A.	Per un periodo adeguato in relazione alla gravità della fattispecie contestata, variabile da un mese a sei mesi.
7	Controversia in sede giudiziale e/o arbitrale contro Revet S.p.A.	Fino a due anni successivi alla definizione della controversia.
8	Tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa o dell'attività professionale.	Per il periodo indicato dalla normativa che prevede la sospensione.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e comunicato per iscritto all'operatore interessato, il quale può produrre entro 5 giorni le proprie controdeduzioni. Se queste sono accolte, il provvedimento di sospensione viene revocato entro 5 giorni dall'accoglimento.

In ragione della natura volontaria e privata dell'**Albo Fornitori**, il provvedimento di sospensione esecutivo è inappellabile.

Art. 11. - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Costituisce causa di cancellazione dall'elenco dei professionisti il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- sospensione protratta per oltre un anno;
- falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- perdita accertata di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell'Iscrizione, ovvero accertamento della insussistenza di uno o più dei requisiti al momento della presentazione della domanda di iscrizione;
- inadempienza nell'esecuzione di un precedente incarico, in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
- pregresse contestazione di difformità qualitative nell'esecuzione dell'incarico tecnico affidato;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico accertata e notificata da Revet S.p.A.;
- mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure, qualora all'inoltro dell'invito non segua, da parte dell'invitato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette da Revet S.p.A.;
- domanda di cancellazione del professionista interessato.

Art. 12. – PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

Il provvedimento di cancellazione è assunto da Revet S.p.A., immediatamente esecutivo e comunicato in forma scritta all'operatore interessato, il quale può produrre entro 5 giorni le proprie controdeduzioni. Se accolte, il provvedimento di cancellazione viene revocato entro 5 giorni dall'accoglimento.

In ragione della natura volontaria e privata dell'**Albo Fornitori** (come precisato nell'art. 1 del presente regolamento), il provvedimento di cancellazione esecutivo è inappellabile.

La decisione di Revet S.p.A. di non procedere alla cancellazione in una o più occasioni in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del presente articolo costituirà mera manifestazione di tolleranza e non determinerà alcuna decadenza dal potere di disporre la cancellazione dall'**AF**.

Art. 13. - CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'elenco e comprovata l'effettiva riacquisizione dei requisiti, l'interessato può riproporre domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso, Revet S.p.A. si riserva comunque il diritto di respingere la richiesta ove a suo insindacabile giudizio persistano motivi di esclusione dall'Albo.

Sezione III – Procedura per gli affidamenti degli incarichi

Art. 14. - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO ESTERNO DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000 (CLASSE 3)

Revet S.p.A. seleziona i soggetti da invitare, in numero non inferiore a 5, consultando tutti gli iscritti per quella determinata categoria.

Possono essere invitati anche soggetti non iscritti nell'elenco qualora il numero dei soggetti iscritti nell'elenco sia insufficiente rispetto al numero minimo da invitare all'indagine di mercato e richiesta di offerta; oppure il numero dei soggetti iscritti non sia idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità.

Qualora la categoria oggetto della procedura fosse molto popolata, la direzione competente si riserva la facoltà di limitare gli inviti (oltre il numero minimo di 5 concorrenti), adottando il criterio della rotazione, del sorteggio, ecc..

Art. 15. - LETTERA D'INVITO

Nella lettera di invito, saranno contenute, tra le altre, le seguenti informazioni:

- la/e prestazione/i tecnica oggetto dell'incarico esterno;
- la descrizione sommaria dell'opera cui si riferisce l'incarico, con l'identificazione delle classi e categorie di cui alle disposizioni tariffarie del Ministero della giustizia;
- l'importo presunto dei lavori, inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza;
- l'importo massimo posto a base della procedura di gara del corrispettivo per tutte le attività tecniche oggetto dell'incarico (comprendenti l'onorario e le spese relative a qualsiasi titolo), oltre i contributi e l'IVA come per legge a carico del committente;
- il termine massimo posto a base della procedura di selezione, per la presentazione del progetto pronto per la validazione, ovvero per l'esecuzione dell'attività tecnica oggetto dell'incarico esterno;
- le modalità e i criteri di aggiudicazione della procedura;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le modalità di presentazione delle stesse.

Art. 16. - INCARICHI DI IMPORTO SINO AD EURO 40.000,00 (CLASSE 1 E 2)

Gli incarichi professionali di importo stimato:

- sino ad euro 10.000,00 (IVA esclusa) per Classe 1
- sino ad euro 40.000,00 (IVA esclusa) per Classe 2

Potranno essere affidati mediante procedura di selezione di carattere concorrenziale, previa acquisizione da parte di Revet S.p.A. di almeno 3 preventivi (da soggetti iscritti all'elenco) e valutazione dell'effettiva competenza nel settore oggetto dell'incarico, desumibile dal curriculum.

Art. 17. - DISCIPLINARE D'INCARICO

Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente regolamento si procederà alla sottoscrizione di una convenzione d'incarico, che dovrà prevedere le seguenti minime condizioni di contratto:

- specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
- corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e successiva offerta del professionista;
- previsione delle garanzie assicurative;
- previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- previsione di clausole risolutive espresse a tutela di Revet S.p.A., collegate a gravi inadempimenti o ritardi del professionista;
- l'eventuale divieto di subappalto;
- obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali, ove applicabili;
- clausole riferite alla specificità della prestazione;
- clausole di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione IV – Norme finali

Art. 18. - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente regolamento sono effettuate per posta elettronica, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.

Art. 19. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet di Revet S.p.A.: www.revet.com e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciute da tutti gli iscritti all'elenco.

Art. 20. - PRIVACY

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente regolamento. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si invitano i richiedenti a leggere l'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 all'indirizzo internet_www.revet.com_, oppure presso la sede Viale America, 104 – 56025 – Pontedera (PI), Titolare del trattamento è Revet Spa, sita in Viale America, 104 – 56025 – Pontedera (PI).

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del regolamento, funzionalmente agli obblighi di legge.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation 679/2016.

Art. 21. - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'applicazione del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.